

CAMERA DEI DEPUTATI N. 388-C

RELAZIONE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI SOCIALI)

presentata alla Presidenza l'11 giugno 2003

(Relatore: **LUCCHESI**)

SULLA

PROPOSTA DI LEGGE

APPROVATA DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

il 16 luglio 2002 (v. stampato Senato n. 1606)

MODIFICATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 14 maggio 2003, con l'unificazione della proposta di legge n. 14, d'iniziativa dei senatori Eufemi, Cutrufo, Ciccanti, Meleleo, Ronconi, Gaburro, Zanoletti, Valditara

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**VOLONTÈ, BUTTIGLIONE, TASSONE, DELFINO,
GRILLO, RICCARDO CONTI, MEREU**

Disposizioni per il riconoscimento della funzione sociale svolta dagli oratori e dagli enti che svolgono attività similari e per la valorizzazione del loro ruolo

*Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica
il 15 maggio 2003*

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'Assemblea è chiamata ad esaminare ed approvare il provvedimento recante « Disposizioni per il riconoscimento della funzione sociale svolta dagli oratori e dagli enti che svolgono attività similari e per la valorizzazione del loro ruolo ».

1) *Ambito di intervento normativo.*

Tale provvedimento va inquadrato in un contesto sociale nel quale convivono il « mondo giovanile » e quello degli « adulti ». Giovani che camminano nel territorio adulto della famiglia, della scuola, dello Stato come dei clandestini, che si risvegliano solo quando si ritrovano tra di loro, supportati dalla forza del branco.

Il contesto economico e sociale nel quale viviamo è stato caratterizzato da una crescita culturale, nonché dall'avvento di nuove tecnologie; ma di fronte ad un livello economico aumentato, spesso non corrispondente ad un adeguato progresso sociale con un rapporto negativo dell'individuo con l'ambiente sociale che sta alla base della trasgressione delle regole della civile convivenza.

L'età del primo approccio all'alcool avviene attorno ai 12-13 anni, ed il primo approccio agli stupefacenti verso i 14-15 anni di età con una tendenza a spostarsi sempre più verso le età più giovani. È sempre più elevato il numero di giovani che si tolgono la vita.

Ai nostri figli abbiamo dato tutto, ma in questo modo abbiamo leso i loro anticorpi psicologici, non permettendo che essi si formino con le regole, con i « no », diventando ospiti di un mondo già fatto che non hanno contribuito a costruire.

Infatti costruire è faticoso ma regala soddisfazione: costruire un rapporto d'amore è il senso stesso dell'amore.

L'adolescente vive meglio in gruppo, perché da solo o non ce la fa o crede di non farcela.

Per venire incontro alla formazione ed all'educazione dei nostri adolescenti e giovani, per prevenire e contrastare il disagio giovanile, gli oratori e gli enti che svolgono attività similari, possono rappresentare come per il passato, un momento di aggregazione e crescita sociale. Gli oratori non sono uno spazio a cui si accede perché si è iscritti o si partecipa ad un'iniziativa ma sono, invece i luoghi dove i giovani vivono momenti molto importanti della loro vita, perché scoprono cos'è la dimensione comunitaria, conoscono la solidarietà, sviluppano le loro capacità culturali intraprendono un cammino di fede, ma con esso anche un cammino sociale che implica rispetto per gli altri e sviluppo del senso civico.

Pertanto necessita un riconoscimento legislativo più ampio e forte che affida « agli oratori ed agli enti che svolgono attività similari » compiti istituzionali nell'ambito del ruolo e nell'azione che esse svolgono con la presa d'atto dell'importante ruolo storico svolto nei settori più diversi, che pertanto non si limita ad attività esclusivamente religiose.

Bisogna anche tenere presente i grandi cambiamenti che sta subendo la nostra società anche a causa delle nuove immigrazioni, concorrendo all'integrazione degli stranieri di prima e seconda generazione.

In definitiva, gli « oratori e gli enti che svolgono attività similari » non solo svolgono un ruolo decisivo per ridurre le aree del disagio sociale e per aiutare i più deboli, che spesso restano esclusi e marginalizzati dal cambiamento e dal progresso, ma valorizzano anche la capacità degli individui, diffondendo il « volontariato virtuale » e nel contempo sostenendo le famiglie sul progetto educativo.

Su questi temi e sulla valorizzazione di queste strutture si è aperto un forte dibattito nel paese e non sono mancate autorevoli voci. Sua Santità Giovanni Paolo II, il 18 gennaio 2001, richiamando l'attenzione degli amministratori locali sull'educazione dei ragazzi, ha fatto esplicito riferimento agli oratori.

2) Istruttoria legislativa svolta.

La proposta di legge n. 388-B già approvata in prima lettura alla Camera dei deputati il 16 luglio 2002 e successivamente modificata al Senato della Repubblica con l'unificazione della proposta di legge S. 14, di iniziativa dei senatori Eufemi ed altri è volta a riconoscere la funzione sociale degli oratori e degli enti che svolgono attività similari valorizzando il loro ruolo, nell'ambito dei servizi sociali per l'infanzia e l'adolescenza, richiamando espressamente i principi generali dettati dalle leggi n. 328 del 2000 e n. 285 del 1997; in particolare si fa riferimento all'articolo 1, comma 4, della legge n. 328 nel quale lo Stato, le regioni e gli enti locali riconoscono ed agevolano il ruolo degli enti operanti nei servizi sociali (ONLUS, organismi della cooperazione, associazioni ed enti di patronato, organizzazioni di volontariato nonché gli enti riconosciute dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato atti, accordi o intese).

2.1) Pareri espressi dalle Commissioni.

Sul testo sono stati acquisiti i pareri delle Commissioni I Affari costituzionali, V Bilancio, VII Cultura e VIII Ambiente. La V ha espresso parere favorevole con condizioni, puntualmente recepite dalla Commissione di merito.

3) Illustrazione dell'articolato.

L'articolo 1 enuncia le finalità di fondo del provvedimento: proteggere ed incoraggiare la tendenza degli enti religiosi ad

organizzare attività per i bambini ed i ragazzi (cosiddette attività di oratorio e consimili) in quanto utili allo sviluppo della personalità dei giovani e a limitare i fenomeni di emarginazione, discriminazione razziale, disagio e devianza minorile.

Il Senato ha introdotto alcune modifiche volte ad individuare più restrittivamente gli enti delle confessioni non cattoliche, destinatari dei benefici previsti dalla proposta di legge in esame, facendo riferimento agli enti delle altre confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato un'intesa ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

Nel corso del dibattito al Senato è stato oggetto di discussione l'opportunità di prevedere tale richiamo ad intese già definite, anche alla luce del dibattito attualmente in corso sulla proposta di legge in materia di libertà religiosa (A.C. 2531 e abbinate in corso di esame da parte della Camera dei deputati).

Le confessioni religiose che hanno stipulato intese con lo Stato italiano sono:

a) le chiese rappresentate dalla Tavola Valdese;

b) l'Unione italiana delle Chiese Cristiane avventiste del 7° giorno;

c) le Assemblee di Dio in Italia;

d) l'Unione delle Comunità ebraiche italiane;

e) l'Unione Cristiana evangelica batista d'Italia;

f) la Chiesa evangelica luterana in Italia.

Il 20 marzo 2000 sono terminate le trattative per la stipula delle due intese tra lo Stato italiano, e, rispettivamente, l'Unione buddista italiana e la Congregazione cristiana dei testimoni di Geova.

Nel corso degli ultimi anni alcune « associazioni islamiche » hanno avanzato richiesta di intesa con lo Stato italiano, peraltro non prese in considerazione dal

momento che nessuna delle associazioni è dotata di riconoscimento giuridico come ente di culto.

Il comma 3 dell'articolo 1 è stato modificato dal Senato nel senso di prevedere che le regioni, nell'ambito delle proprie competenze, « possono riconoscere » e non « riconoscono » senz'altro, come previsto dal testo approvato dalla Camera, « il ruolo » sociale degli oratori e degli analoghi istituti di altre confessioni; dal testo del comma 3 è stato altresì espunto il riferimento alle province autonome di Trento e di Bolzano.

Il comma 1 dell'articolo 2 prevede che siano considerati a tutti gli effetti opere di urbanizzazione secondarie, quali pertinenze degli edifici di culto, gli immobili e le attrezzature fisse destinate alle attività di oratorio e similari dagli enti di cui all'articolo 1, comma 1; la dizione « a tutti gli effetti di legge » è stata introdotta dal Senato, mentre nel testo licenziato alla Camera in prima lettura si faceva riferimento solo all'articolo 53 della legge n. 222 del 1985.

È stato soppresso dal Senato il comma 2 dell'articolo 2, che vincolava i comuni a destinare alla realizzazione degli edifici di culto e delle relative pertinenze almeno l'otto per cento delle entrate annuali relative agli oneri di urbanizzazione secondaria.

Il Senato, recependo le indicazioni della Commissione bilancio, ha inserito il comma 2 a copertura delle minori entrate del gettito ICI a favore dei comuni; la Commissione bilancio della Camera dei deputati non ha ritenuto sufficientemente chiare le finalità suesposte e pertanto ha posto la condizione di una più puntuale formulazione del suddetto comma 2 con la soppressione del comma 3 e con l'inserimento del comma 2-bis; pertanto la Commissione affari sociali ha provveduto a recepire la condizione posta.

L'articolo 3 resta identico a quello approvato dalla Camera in prima lettura, per quanto riguarda la concessione in comodato ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, di beni mobili ed immobili, senza oneri per la finanza pubblica, men-

tre viene espunto il riferimento alle province autonome di Trento e di Bolzano.

L'articolo 4, aggiunto dal Senato, dispone che le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvedono alle finalità della legge, nell'ambito delle competenze previste dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione, pertanto il Senato ha distinto tra la previsione relativa alle regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano e quella relativa alle regioni a statuto ordinario.

La Commissione bilancio della Camera ha anche posto la condizione di inserire infine le seguenti parole: « senza oneri a carico della finanza pubblica », peraltro già previsto all'articolo 3 per le regioni a statuto ordinario.

Pertanto le modifiche più rilevanti introdotte dal Senato sono le disposizioni recate dai commi 2 e 3 dell'articolo 2 (8 per cento del fondo per le opere di urbanizzazione secondaria) che peraltro possono essere oggetto delle leggi regionali, avendone le stesse competenze (Titolo V della Costituzione).

Gli oratori e gli enti che svolgono attività similari vengono, con il provvedimento in esame, ad essere inseriti nel sistema dei servizi per l'infanzia che possono ricevere, pertanto, il sostegno dei comuni.

Altre risorse aggiuntive possono essere reperite con l'intervento delle regioni che hanno la competenza di legiferare in merito, come previsto dal Titolo V della Costituzione.

Dopo l'approvazione della presente legge, si auspica che le regioni, che non hanno legiferato in materia, provvedano tempestivamente.

In una società moderna ed avanzata sempre più piena di insidie, ma certamente migliore, questa legge deve rappresentare un « tratto educativo » per una crescita equilibrata dei giovani, sia nei momenti formativi che affettivi, integrando l'impegno della famiglia e della scuola.

Paolo LUCCHESI, *Relatore*

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminata la proposta di legge C. 388-B approvata dalla Camera e modificata dal Senato, recante Valorizzazione della funzione sociale svolta dagli oratori parrocchiali,
ricordati i pareri espressi dal Comitato pareri della I Commissione, durante l'esame presso la Camera dei deputati della proposta di legge C. 388, nelle sedute del 13 marzo e 26 giugno 2002,
rilevato che le modifiche apportate durante l'esame presso il Senato confermano l'ambito di autonomia riconosciuto alle regioni e agli enti locali in tale materia,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

Il Comitato permanente per i pareri ha adottato la seguente decisione:

sul testo del provvedimento:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

all'articolo 2, il comma 2 sia sostituito dai seguenti:

2. Le minori entrate di cui al comma 1, ragguagliate per ciascun comune al corrispondente gettito ICI riscosso nell'esercizio 2002, sono rimborsate al comune dallo Stato secondo modalità da stabilire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno. I trasferimenti aggiuntivi così determinati non sono soggetti a riduzione per effetto di altre disposizioni di legge.

2-bis. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari ad euro 2,5 milioni annui a decorrere dal 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

Conseguentemente:

all'articolo 2, sia soppresso il comma 3;

all'articolo 4, comma 1, siano aggiunte, in fine, le seguenti parole: senza oneri a carico della finanza pubblica.

PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)

PARERE FAVOREVOLE

TESTO
APPROVATO DALLA CAMERA
DEI DEPUTATI

ART. 1.

1. In conformità ai principi generali di cui al capo I della legge 8 novembre 2000, n. 328, e a quanto previsto dalla legge 28 agosto 1997, n. 285, lo Stato riconosce e incentiva la funzione educativa e sociale svolta nella comunità locale, mediante le attività di oratorio o attività similari, dalle parrocchie e dagli istituti religiosi cattolici nonché dalle altre confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato un'intesa, ferme restando le competenze delle regioni e degli enti locali in materia.

2. Le attività di cui al comma 1 sono finalizzate a favorire lo sviluppo, la realizzazione individuale e la socializzazione dei minori, degli adolescenti e dei giovani di qualsiasi nazionalità residenti nel territorio nazionale. Esse sono volte, in particolare, a promuovere la realizzazione di programmi, azioni e interventi, finalizzati alla diffusione dello sport e della solidarietà, alla promozione sociale e di iniziative culturali nel tempo libero e al contrasto dell'emarginazione sociale e della discrimi-

TESTO
MODIFICATO DAL
SENATO DELLA REPUBBLICA

ART. 1.

1. In conformità ai principi generali di cui al capo I della legge 8 novembre 2000, n. 328, e a quanto previsto dalla legge 28 agosto 1997, n. 285, lo Stato riconosce e incentiva la funzione educativa e sociale svolta nella comunità locale, mediante le attività di oratorio o attività similari, dalle parrocchie e dagli **enti ecclesiastici della Chiesa cattolica**, nonché **dagli enti delle** altre confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato un'intesa **ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione**, ferme restando le competenze delle regioni e degli enti locali in materia.

2. *Identico.*

TESTO
DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

nazione razziale, del disagio e della devianza in ambito minorile, favorendo prioritariamente le attività svolte dai soggetti di cui al comma 1 presenti nelle realtà più disagiate.

3. Le regioni e le **province autonome di Trento e di Bolzano** riconoscono, nell'ambito delle proprie competenze, il ruolo degli oratori e degli enti che svolgono attività similari.

ART. 2.

1. **In attuazione di quanto previsto dall'articolo 53 della legge 20 maggio 1985, n. 222**, gli immobili e le attrezzature fisse degli oratori e degli enti che svolgono attività similari ai sensi dell'articolo 1, comma 1, sono considerati opere di urbanizzazione secondaria.

2. **Ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, l'accantonamento che i comuni sono tenuti a riservare per gli edifici di culto e le opere ad essi pertinenti è pari almeno all'otto per cento delle somme dovute in ragione d'anno per oneri di urbanizzazione secondaria. L'accantonamento è calcolato su tutti gli oneri di urbanizzazione secondaria, tenendo conto delle somme effettivamente riscosse e di quelle non introitate per**

3. Le regioni **possono riconoscere**, nell'ambito delle proprie competenze, il ruolo **delle attività di oratorio e similari svolte dagli enti di cui al comma 1.**

ART. 2.

1. Sono considerati **a tutti gli effetti** opere di urbanizzazione secondaria, **quali pertinenze degli edifici di culto**, gli immobili e le attrezzature fisse **destinate alle attività di oratorio e similari dagli enti di cui all'articolo 1, comma 1.**

Soppresso.

ART. 2.

1. Identico.

effetto dello scomputo riconosciuto ai titolari della concessione edilizia per l'esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione secondaria o per la cessione delle relative aree.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2003.

ART. 3.

1. Ai fini della realizzazione delle finalità di cui alla presente legge, lo Stato, le regioni, **le province auto-**

Soppresso.

2. Per le finalità di cui al comma 1 e autorizzata la spesa massima di 2,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003.

3. Agli oneri recati dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

ART. 3.

1. Ai fini della realizzazione delle finalità di cui alla presente legge, lo Stato, le regioni, gli enti locali,

2. Le minori entrate di cui al comma 1, ragguagliate per ciascun comune al corrispondente gettito ICI riscosso nell'esercizio 2002, sono rimborsate al comune dallo Stato secondo modalità da stabilire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno. I trasferimenti aggiuntivi così determinati non sono soggetti a riduzione per effetto di altre disposizioni di legge.

3. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 2,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

ART. 3.

Identico.

nome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, nonché le comunità montane possono concedere in comodato, ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, beni mobili e immobili, senza oneri a carico della finanza pubblica.

nonché le comunità montane possono concedere in comodato, ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, beni mobili e immobili, senza oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 4.

1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità di cui alla presente legge nell'ambito delle competenze previste dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.

ART. 4.

1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità di cui alla presente legge nell'ambito delle competenze previste dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione, **senza oneri a carico della finanza pubblica.**

PAGINA BIANCA

€ 0,26

Stampato su carta riciclata ecologica



14PDL0044890